

Circolari CentoCinquanta

Avviso 4.2.1.

Incentivi

Efficientamento energetico

Tipologia di interventi e intensità di aiuto.

Sono ammissibili a finanziamento gli interventi finalizzati alla riduzione dei consumi energetici nelle strutture e nei cicli produttivi delle micro, piccole, medie e grandi imprese attraverso l'introduzione di innovazioni di processo e l'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili per l'autoconsumo.

Nell'ambito di questa tipologia di interventi saranno anche agevolati, esclusivamente alle micro, piccole e medie imprese, gli audit energetici preordinati agli interventi veri e propri di efficientamento energetico, ad esclusione delle imprese soggette agli obblighi di cui all'art.8, comma 3 del D.lgs 102/2014 (non saranno in ogni caso agevolati gli audit energetici delle grandi imprese).

L'avviso intende agevolare:

- a. investimenti a favore di misure di efficienza energetica (art. 38 del Reg. (UE) n. 651/2014);
- b. investimenti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, per l'autoconsumo (art.41 del Reg. (UE) n. 651/2014);
- c. diagnosi energetica e spese tecniche (art.49 del Reg. (UE) n. 651/2014).

Tipologia A – Interventi di efficienza energetica

Sono ammissibili al contributo finanziario di cui al presente Avviso le operazioni di seguito riportate, costituendo tale elenco esemplificazione puramente indicativa e non esaustiva degli interventi da realizzare al fine di ridurre i consumi energetici nei cicli produttivi:

- installazione di trasformatori elettrici al fine di azzerare l'energia reattiva;
- installazione di motori elettrici a più elevata efficienza;
- installazione di inverter su motori elettrici;
- sostituzione di caldaie a tecnologia obsoleta;
- installazione di inverter su compressori;
- forme di refrigerazione a minor dispendio energetico;
- il recupero di cascami termici;
- impianti di generazione combinata di energia elettrica/calore/freddo (cogenerazione/rigenerazione ad alto rendimento di potenza elettrica massima pari a 1 MW);
- unità di micro-cogenerazione ad alto rendimento.

Possono rientrare in questa tipologia di azioni anche interventi non strettamente connessi con la riduzione dell'intensità energetica dei cicli produttivi propriamente detti, ma anche dei consumi complessivi delle imprese beneficiarie mediante, ad esempio:

- razionalizzazione, efficientamento e/o sostituzione dei sistemi di riscaldamento, condizionamento, alimentazione elettrica ed illuminazione;
- sostituzione di sistemi di illuminazione con lampade efficienti e sistemi di controllo, anche se non impiegati nei cicli di lavorazione funzionali alla riduzione dei consumi energetici.

TIPOLOGIA B – Interventi di installazione di impianti da fonti rinnovabili la cui energia prodotta sia interamente destinata all'autoconsumo della sede produttiva oggetto del programma d'investimento proposto.

Saranno agevolati gli interventi d'installazione di impianti da fonti rinnovabili, realizzati nel lotto di ubicazione delle sede produttiva, commisurati ad una potenza da destinare all'autoconsumo della sede produttiva e comunque fino ad una potenza nominale non superiore a 1 MW.

Il requisito di autoconsumo deve essere adeguatamente comprovato e illustrato nella diagnosi energetica ante operam e nella proposta progettuale presentata, nella quale dovrà essere specificato che l'impianto da FER è dimensionato sui consumi post intervento.

TIPOLOGIA C – Diagnosi energetica/audit energetico e spese tecniche

Spese per la produzione del documento di diagnosi energetica a corredo del programma d'investimento proposto che indichi chiaramente le prestazioni energetiche di partenza e quelle che verranno conseguite con l'investimento.

Tale tipologia di intervento è ammessa ad agevolazione solo per le micro, piccole e medie imprese, così come definite dal Reg. (UE) n.651/2014, ad esclusione delle imprese soggette agli obblighi di cui all'art.8, commi 1 e 3 del D.lgs 102/2014.

Le diagnosi energetiche, per le micro, piccole e medie imprese che non rientrano nella tipologia di cui agli obblighi previsti all'art.8, commi 1 e 3 del D.lgs. 102/2014 devono essere predisposte, alternativamente, da soggetti di cui all'art.8 del D.lgs 102/2014, ovvero società di servizi energetici (ESCO), esperti in gestione dell'energia (EGE) o Auditor energetici, certificati da organismi accreditati ai sensi dell'art.8, comma 2 del D.lgs 102/2014.

Gli interventi della tipologia B e C sono ammessi se abbinati all'intervento di tipologia A. Non sono ammissibili ad agevolazione i programmi di investimento che prevedono il solo intervento della tipologia C o il solo intervento della tipologia B. Nel caso in cui l'intervento proposto preveda l'efficientamento energetico di un'unità produttiva articolata su più siti, tale condizione deve essere verificata per ogni sito oggetto di intervento.

Tipologia d'intervento	Reg.651/2014	INTESITÀ MAX DI AIUTO		
		Micro e piccola impresa	Media impresa	Grande impresa
Tipologia A	art.38 – aiuti agli investimenti a favore di misure di efficienza energetica	65%	55%	45%
Tipologia B	art.41 – aiuti agli investimenti volti a promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili	80%	70%	60%
Tipologia C	art.49 – aiuti per gli studi ambientali (audit energetici)	70%	60%	